

DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2019

5/2019/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA METODOLOGIA PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RENDITE DI CONGESTIONE PER I DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/1719 (FCA)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1048^a riunione del 15 gennaio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la decisione ACER 07/2017 del 14 dicembre 2017, relativa all'approvazione della metodologia per la ripartizione delle rendite di congestione relativamente ai mercati del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: decisione 07/2017);
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante "*ERF Rules of Procedure*" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dai regolamenti europei in materia;
- il documento recante "*All TSOs' Proposal for a Congestion Income Distribution (CID) methodology in accordance with Article 57 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*" del 30 maggio 2018, inviato da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in data 5 giugno 2018, prot. Autorità 187953 del 6 giugno 2018 (di seguito: comunicazione 5 giugno 2018);

- la comunicazione ERF del 29 novembre 2018, alle Autorità di regolazione europee, prot. Autorità 34168 del 30 novembre 2018 (di seguito: comunicazione ERF);
- il documento ERF “*Request for Amendment by all Regulatory Authorities on all TSOs’ proposal for a Congestion Income Distribution (CID) methodology in accordance with Article 57 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” del 29 novembre 2018 (di seguito: Richiesta di emendamenti a CIDM FCA), allegato alla comunicazione ERF;
- la lettera del Presidente di ERF, all’ACER, alla Commissione Europea e a ENTSO-E, allegata alla comunicazione ERF (di seguito: lettera ERF).

CONSIDERATO CHE:

- l’applicazione di un modello zonale al mercato del giorno prima, come previsto dal Regolamento CACM, comporta la presenza di una rendita di congestione associata ai diversi prezzi dell’energia che emergono quando la capacità di trasporto fra le diverse zone d’offerta è saturata; detta rendita rappresenta una misura del valore della capacità di trasporto in condizioni di scarsità;
- i diritti di trasmissione di lungo termine disciplinati dal Regolamento FCA (di seguito: LTTR) consentono agli operatori di mercato di coprirsi dal rischio di volatilità del valore della capacità di trasporto; qualora non utilizzati direttamente per il trasporto dell’energia da una zona all’altra, essi danno diritto ad una remunerazione associata al differenziale di prezzo fra le zone d’offerta cui il diritto si riferisce, emerso sul mercato del giorno prima;
- i LTTR sono allocati per il tramite di aste esplicite: il ricavo emergente da dette aste può essere considerato assimilato ad una rendita di congestione associata al valore atteso della capacità di trasporto sugli orizzonti temporali di lungo termine;
- dato il legame con i prezzi del mercato del giorno prima, i costi per la remunerazione dei LTTR sono coperti tramite la rendita di congestione raccolta sul mercato del giorno prima: è quindi fondamentale il rispetto della cosiddetta clausola di *revenue adequacy*, atta ad assicurare che la rendita di congestione allocata su un dato confine sia adeguata a garantire la remunerazione prevista per i LTTR sul medesimo confine.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 73, del Regolamento CACM, prevede che tutti i TSO elaborino una proposta relativa a una metodologia per la distribuzione delle rendite di congestione, relativa ai mercati del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: CIDM CACM);

- l'articolo 57, del Regolamento FCA, prevede che, entro 6 mesi dall'approvazione della CIDM CACM, tutti i TSO elaborino una proposta per la distribuzione delle rendite di congestione per i LTTR (di seguito: CIDM FCA);
- l'articolo 61, del Regolamento FCA, prevede che, entro 6 mesi dall'approvazione della CIDM FCA, tutti i TSO elaborino una proposta per la ripartizione dei costi di *firmness* che includono, primariamente, i costi per la remunerazione dei LTTR;
- il 14 dicembre 2017 ACER, con la decisione 07/2017, ha approvato la metodologia CIDM CACM, limitatamente al solo mercato del giorno prima, rinviando a successivi emendamenti la definizione delle regole per il mercato infragiornaliero, da implementarsi a valle della definizione delle modalità per il *pricing* della capacità ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento CACM; con la medesima decisione ACER ha altresì chiarito che la questione della *revenue adequacy* relativa alla remunerazione dei LTTR dovrà essere affrontata nella metodologia di cui all'articolo 61 del Regolamento FCA;
- la proposta di CIDM FCA è stata concordata da tutti i TSO il 30 maggio 2018, entro il termine dei sei mesi per la sua predisposizione ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento FCA;
- l'articolo 4(6), lettera e), del regolamento FCA, prevede che la Proposta di CIDM FCA sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione;
- l'articolo 4(9), del regolamento FCA, prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 4(10), del regolamento FCA, prevede che qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 4(9), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte, ai sensi dell'articolo 4(6) del regolamento FCA, prevede che la decisione di approvazione sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno dell'ERF, conformemente alle regole contenute nel documento ERF *Rules of Procedure*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Proposta di CIDM FCA è stata trasmessa, da Terna, all'Autorità, con la comunicazione 5 giugno 2018;
- la proposta di cui al precedente punto prevede:
 - il calcolo della rendita di congestione su ciascun confine fra zone d'offerta come differenza fra il ricavo emergente dalle aste di allocazione dei LTTR sul suddetto confine e la remunerazione garantita agli assegnatari che restituiscono volontariamente i propri diritti;

- la ripartizione della rendita di congestione su ciascun confine fra zone d'offerta in modo equivalente fra i TSO coinvolti (di seguito: *50%-50% sharing key*);
- la possibilità di derogare dalla regola generale del *50%-50% sharing key* in specifici casi fra i quali la presenza di quote di proprietà o di investimento diverse fra i TSO coinvolti; l'elenco delle deroghe e i relativi coefficienti di ripartizione sono riportati in uno specifico allegato sottoposto all'approvazione delle autorità di regolazione;
- la data di ricevimento della Proposta di CIDM FCA da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 4(9), del Regolamento FCA, è il 4 luglio 2018;
- il termine di sei mesi previsto dall'articolo 4(9), del Regolamento FCA, entro il quale approvare o richiedere una modifica alla Proposta di CIDM FCA risulta pertanto essere il 4 gennaio 2019;
- in ambito ERF è stato discusso il documento "Richiesta di emendamenti a CIDM FCA" che richiede ai TSO di:
 - indicare le condizioni per le quali sia possibile derogare dalla regola generale del *50%-50% sharing key*;
 - escludere dall'approvazione i coefficienti di ripartizione in deroga rispetto alla regola generale del *50%-50% sharing key* e prevederne, invece, la pubblicazione centralizzata a cura di ENTSOE senza la necessità di una approvazione formale da parte delle Autorità di regolazione: la proposta di CIDM FCA deve, invece, riportare i criteri generali con cui detti coefficienti in deroga sono determinati;
 - specificare che la proposta di CIDM FCA non affronta le questioni della *revenue adequacy* relative alla remunerazione dei LTTR; detta questione dovrà, invece, essere affrontata nell'ambito della metodologia di cui all'articolo 61 del Regolamento FCA, in coerenza con quanto previsto da ACER con la decisione 07/2017;
- il 29 novembre 2018, tramite votazione elettronica, l'ERF ha preso atto della volontà unanime di tutte le Autorità di regolazione europee di approvare il documento "Richiesta di emendamenti a CIDM FCA" e ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4(10) del Regolamento FCA;
- il Presidente di ERF, con la lettera ERF, ha informato dell'esito della votazione ACER, la Commissione Europea e ENTSOE e inoltrato loro il documento "Richiesta di emendamenti a CIDM FCA".

RITENUTO CHE:

- sia necessario istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento "Richiesta di emendamenti a CIDM FCA" conformemente al risultato della votazione espressa in sede ERF di cui alla comunicazione ERF

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento “Richiesta di emendamenti a CIDM FCA”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

15 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini